

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2048

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1997

Modifica della parte seconda della Costituzione
della Repubblica italiana

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Pur rendendomi conto che la soluzione da me indicata nel presente disegno di legge incontrerà, quanto meno in questa prima fase, notevole difficoltà in sede di esame della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ha prevalso il convincimento che possa essere utile sottoporla alla vostra attenzione in quanto costituisce, comunque, un contributo alla discussione, anche se rappresenta una posizione personale e non di partito.

La proposta di riforma costituzionale approvata all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome il 7 novembre 1996 è il risultato di una elaborazione e di un confronto da tempo avviati tra le Regioni che ha già portato alla approvazione di due precedenti e impegnativi documenti: quello consegnato al Capo dello Stato a Caprarola l'11 ottobre 1995, e quello presentato al presidente del Consiglio Romano Prodi in occasione della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 18 giugno 1996.

La proposta, che è già stata approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e, in un testo sostanzialmente omogeneo, dal Consiglio regionale della Toscana, sviluppa coerentemente i principi del federalismo cooperativo.

Per assicurare l'autonomia dei governi politici territoriali, secondo la logica federalista, e garantire al tempo stesso la coesione nazionale, la proposta applica organicamente la formula: federare al centro le Regioni, federare le autonomie locali nelle Regioni. Nell'era della globalizzazione c'è infatti un solo modo per rispondere positivamente alla domanda di autogoverno delle comunità regionali e locali, ed assicurare alle singole aree economico-sociali la possibilità di competere con i centri forti dello sviluppo, e al tempo stesso impedire che tutto questo si traduca in una frantumazio-

ne del Paese, scongiurando le ipotesi secessioniste. L'obiettivo è, quindi, quello di coniugare l'autogoverno con meccanismi istituzionali che garantiscano, al centro e in periferia, l'equilibrio tra competizione e cooperazione, strumentando concretamente la solidarietà tra diverse aree del Paese, e in particolare tra Nord e Sud.

In questo senso il presente disegno di legge supera l'organizzazione centralistica dello Stato. Con lo stesso si pongono le basi per la formazione di uno Stato federale, ma al tempo stesso ci si pronuncia dichiaratamente a favore del mantenimento e anzi del rafforzamento della struttura unitaria dello Stato e della nazione italiana. In questo senso si respinge l'idea del cosiddetto federalismo municipale, metafora dietro la quale si nasconde il rischio di una frantumazione localistica; un conto è infatti rafforzare l'autonomia e la responsabilità delle amministrazioni locali; altra cosa è immaginare che la riorganizzazione dei poteri e del governo politico possa realizzarsi sulla base degli oltre 8.000 comuni italiani. Al tempo stesso si afferma chiaramente che la prospettiva federalista esige regioni diverse da quelle che abbiamo ereditato dalla tardiva e monca attuazione della Costituzione vigente.

La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, l'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti locali, salvo quelle necessarie al governo unitario della dimensione regionale, l'istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie cui attribuire poteri di intervento sulle politiche regionali indicano un modello di Regione del tutto agli antipodi di una visione centralistica della istituzione regionale. Le Regioni, secondo questa prospettiva, diventano strumenti di governo politico di sistemi integrati di autogoverno locale. In questo senso la proposta, pur ispirandosi all'esperienza te-

desca introduce, rispetto a quel modello, significative varianti secondo una declinazione del federalismo più adatta alla situazione italiana, e come tale coerente con i principi dichiarati nella «Piattaforma per una Repubblica autonomista e federale», elaborata nel «tavolo delle regole» e sottoscritta da Regioni, Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI) il 7 marzo 1996.

Va infine precisato che il presente disegno di legge costituzionale di riforma riguarda esclusivamente i temi della forma di Stato. Esso non interviene quindi in alcun modo sulle questioni della forma di governo.

Tuttavia per le Regioni definire anzitutto la forma di Stato costituisce una priorità logico-concettuale. Se si è davvero decisi a riorganizzare la Repubblica italiana secondo un assetto federale sulla base delle linee qui descritte, non può sfuggire il fatto che tale scelta ha conseguenze precise sul piano della soluzione del problema cruciale quale quello relativo all'affermazione di una rinnovata autorevolezza della politica, al cambiamento dei processi di selezione e legittimazione della sua classe dirigente.

Da questo punto di vista si suggeriscono soluzioni radicali. Si ipotizza una riduzione del ceto politico che opera al livello nazionale ed una sua contestuale ridislocazione. Possiamo infatti prevedere, e per certi versi auspicare, che nella nuova Repubblica federale parti significative del ceto politico che ora opera al livello nazionale possa portare il proprio contributo ai governi e ai consigli regionali. La riforma federale, in altri termini, dovrà consistere in una riforma della classe dirigente politica, parallela ad una corrispondente riforma degli apparati burocratico-amministrativi.

Per superare realmente il bicameralismo perfetto, che ormai tutti giudicano disfunzionale, bisogna affiancare ad una Camera politica un organo (Camera o Senato) federale, composto secondo una logica di pluralismo istituzionale e non politico. La soluzione più coerente, e qui proposta, prevede, come in Germania, che la rappresentanza e l'espressione del voto indiviso assegnate alle

singole Regioni siano attribuite agli esecutivi regionali (oggi, è bene ricordarlo, eletti dai consigli regionali). In questo modo ogni regione vede attribuito alla popolazione un voto ponderato e indiviso (dal minimo di uno al massimo di otto voti) e il Senato federale verrebbe composto, al massimo, da 92 membri.

La composizione «istituzionale» e non «politica», cioè con rappresentanza di maggioranza e minoranza di tipo politico, è essenziale sul piano sistematico. Solo così infatti il Senato federale può svolgere la funzione di rappresentare e garantire al centro le autonomie regionali e al tempo stesso assicurare la efficacia della cooperazione interregionale e tra le Regioni e lo Stato centrale.

I principi del federalismo cooperativo vengono applicati coerentemente anche sul piano del rapporto Regioni e enti locali. Qui sta la differenza principale con il modello tedesco, cui per altri aspetti il presente disegno di legge si è ispirato.

La differenza di fondo sta proprio nella fisionomia dell'istituto regionale. La proposta non configura Regioni investite della generalità delle funzioni amministrative trasferite dal centro alla periferia, salvo quelle residualmente conferite agli enti locali, e quindi Regioni ministerializzate, fondate su estesi apparati. Al contrario, lo stesso federalismo di esecuzione, che implica il superamento del parallelismo amministrativo e della sovrapposizione in periferia di apparati statuali e regionali-locali, viene incardinato sul principio di sussidiarietà per il quale «i compiti di amministrazione sono esercitati... dall'ente più vicino alle popolazioni interessate». Tale principio assume nella sistematica della proposta un ruolo generalmente ordinatore, e non di mero indirizzo. Ciò è confermato in primo luogo dalla II norma transitoria per la quale «Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal consiglio delle autonomie, alla definizione provvede la legge

nazionale». Al di là del termine indicato (due anni) non può sfuggire il rovesciamento della impostazione rispetto alla formula di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non si stabilisce che le Regioni trasferiscano le funzioni degli enti locali ma, al contrario, che definiscano quelle riservate alle stesse Regioni in quanto necessarie al governo unitario della dimensione regionale. Ciò conferma che, in principio, la generalità delle funzioni compete agli enti locali.

La seconda strumentazione concreta del principio di sussidiarietà è data dall'ultimo comma dell'articolo 41 (sostitutivo dell'articolo 128 della Costituzione), in cui si prevede che il «Consiglio delle autonomie, ove l'Assemblea regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può a maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà e di autonomia locale». In questo modo si completa la costituzionalizzazione dello stesso principio di sussidiarietà. Pur essendo quest'ultimo collocato nella parte II della Costituzione (com'è inevitabile dati i limiti del mandato assegnato alla Commissione bicamerale) esso assume il carattere di principio fondamentale dell'organizzazione amministrativa, anche in forza della sua qualificazione come motivo di un ricorso alla Corte costituzionale conferito all'organo di rappresentanza delle autonomie su scala regionale. Quest'ultima soluzione è motivata anche da ragioni funzionali, data la pratica difficoltà ad attribuire la legittimazione al ricorso alla Corte ai singoli enti locali.

Nella logica della proposta è dunque essenziale la istituzione del Consiglio regionale delle autonomie, tant'è che l'attivazione di tale organo, pur essendo rinviata alla definizione compiuta da parte degli statuti e delle leggi regionali, è prevista come necessaria dalla I norma transitoria per la quale «sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in sede di prima costituzione, il Consiglio delle autonomie è composto dai sindaci dei quindici comuni di maggiore dimensione demografica». Al di là

della opinabilità di quest'ultimo criterio selettivo, e delle singole norme dell'articolo 41 del presente disegno di legge, il senso delle disposizioni in oggetto è chiaro: il Consiglio regionale delle autonomie è coesistente all'avvio del nuovo modello costituzionale, proprio perchè secondo tale modello le Regioni non sono concepite come enti burocratici sovraordinati alle autonomie, ma come istituzioni di governo unitario delle dimensioni regionali nel quadro di sistemi integrati di governo locale. In questo senso la previsione di un bicameralismo specializzato anche a livello regionale non è un modo per appesantire il processo istituzionale e duplicare gli organi, ma, al contrario, per semplificare e rendere più efficaci le decisioni. È lo strumento del federalismo cooperativo a livello regionale e la condizione istituzionale che impone di assegnare la rappresentanza dei territori, a partire dalla comunità municipali, agli stessi enti locali e la rappresentanza politica generale al consiglio regionale eletto direttamente dai cittadini. Abbiamo quindi, anche a livello regionale, una correlazione di funzioni tra una Camera politica e una Camera istituzionale. La dialettica tra questi due organi, resa trasparente, e quindi autorevole, costituirà il principale deterrente nei confronti di tentazioni di accentramento decisionale a livello regionale.

La nuova formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, di cui all'articolo 27 del presente disegno di legge (recepita integralmente nel testo approvato dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna) si ispira alla filosofia fin qui riassunta. Dire che «la Repubblica è costituita dalla Federazione e dalle Regioni» e che «ciascuna Regione si articola nei comuni... e nelle province» indica il passaggio a una forma propriamente federale dello Stato: non più uno Stato tolemaico che, in periferia, si «riparte in Regioni, province e comuni», cioè in soggetti istituzionali tra loro separati e intesi appunto come «ripartizione» dello Stato centrale (secondo l'attuale formula dell'articolo 114 della Costituzione), ma una federazione di Regioni articolate in comuni e province, in base al principio di sussidiarietà. Tale di-

sposizione quindi non allude per nulla ad una sovraordinazione gerarchica, secondo lo schema piramidale che è invece tipico dell'attuale assetto centralistico, ma identifica una fisionomia delle Regioni totalmente capovolta rispetto alla loro forma vigente, che si è risolta, anche per il ritardo e i modi con cui si è proceduto all'attuazione dell'istituto regionale, nel frapporre tra Stato e autonomie locali una istituzione derivata dal centro.

In questo quadro, una volta assicurate al centro le procedure di codeterminazione tra Stato (Federazione) e Regioni, diventa possibile ripartire razionalmente le competenze, senza perseguire l'illusione, impraticabile e persino pericolosa, di stabilire aree di reciproca esclusività.

Si propone pertanto un sistema di ripartizione delle funzioni basato sull'attribuzione in via esclusiva a livello centrale, tanto sul piano legislativo che esecutivo, di un ridotto numero di materie (diritti politici, affari esteri, difesa, sicurezza, moneta, eccetera).

In un secondo elenco di materie, anch'esso limitato, la Federazione avrebbe competenza piena ma non necessariamente esclusiva, con la facoltà di attribuire, mediante proprie disposizioni legislative, potestà normativa ed amministrativa alle Regioni.

Per altre materie, infine, la Federazione avrebbe poteri esclusivi soltanto a livello legislativo, mentre le connesse funzioni esecutive sarebbero di norma demandate alle amministrazioni regionali.

Su tutte le altre materie, di piena competenza regionale, la Federazione manterrebbe inoltre la potestà legislativa «organica»: in questo caso la legge nazionale, approvata anche dal Senato federale, fisserebbe la disciplina essenziale di principio, le norme necessarie al coordinamento, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali o dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali.

Uno degli aspetti qualificanti del presente disegno di legge riguarda l'intervento relativo al riparto delle funzioni amministrative.

Viene superato il principio del «parallelismo amministrativo», cioè della sovrapposizione in periferia di diversi livelli burocrati-

ci (statali e regionali), trasferendo tutte le strutture amministrative al sistema regionale e locale, fatte salve quelle che operano nell'ambito delle competenze esecutive federali come delimitate in Costituzione.

Ciò comporta, come logico corollario, il superamento di molti uffici periferici dei Ministeri e del ruolo del prefetto, mentre la figura del commissario federale viene valorizzata, con funzioni di cerniera tra sistema regionale e amministrazione centrale.

Un punto infine deve essere sottolineato con forza. Se l'obiettivo di fondo della trasformazione in senso federale dello Stato è quello di restituire ai cittadini servizi più rispondenti alle loro domande, allora è chiaro che anche il più ampio trasferimento di funzioni e strutture verso la periferia non sarebbe sufficiente. Esso deve essere necessariamente accompagnato da un profondo rinnovamento della logica di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Anche sulla scia delle note innovazioni legislative introdotte negli ultimi anni a questo proposito, è opportuno dare rilevanza costituzionale al principio della separazione tra ruoli politici e di amministrazione, ed ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione che dovrebbero orientarne il perfezionamento e l'attuazione.

La semplificazione della normativa e la possibilità di orientare con la necessaria tempestività ed efficacia l'azione delle pubbliche amministrazioni passa attraverso l'affermazione a livello costituzionale del principio della cosiddetta «riserva di amministrazione», vale a dire dell'attribuzione tendenzialmente esclusiva agli esecutivi della funzione organizzativa e delle norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione degli apparati.

Naturalmente una trasformazione radicale dello Stato come quella che è stata delineata comporta che alle Regioni venga attribuita una responsabilità finanziaria simile a quella della Federazione.

Anche in questo caso si è deciso di non regolare in Costituzione le forme d'imposizione statale e quelle regionali per evitare rigidità in un ambito che deve necessaria-

mente tener conto dei parziali mutamenti che potranno intervenire nelle competenze della Federazione delle Regioni e degli enti locali e nella struttura dei redditi.

La Costituzione si limiterebbe ad attribuire ad una legge nazionale la responsabilità di individuare e regolare in maniera unitaria le forme di imposizione che corrispondono ai diversi livelli di Governo (federale, regionale e comunale) in modo da evitare il pericolo di sovrapposizioni ed assicurare un miglior controllo del livello complessivo della pressione fiscale.

Il raggiungimento di una piena autonomia impositiva regionale renderà possibile una razionalizzazione delle forme di finanziamento con l'abbandono delle attuali addizionali e delle sovraimposizioni che rendono difficile la trasparenza finanziaria. Potrebbero essere invece previste forme di cumulo impositivo tra Federazione e Regioni, e tra Regioni ed enti locali.

Anche il sistema dei trasferimenti verrebbe ampiamente ridimensionato. L'attuale

fondo comune non avrebbe più ragioni d'essere poichè le imposte di fabbricazione che lo alimentano dovrebbero diventare di competenza regionale. Al suo posto sarebbe costituito il fondo per la perequazione interregionale.

Solo avviando il percorso della riforma costituzionale, secondo un coerente disegno strategico, sarà possibile avviare fin d'ora i processi di decentramento di funzioni, semplificazione e riforma amministrativa.

Occorre che tutte le forze politiche si assumano le proprie responsabilità, superando i conflitti che attraversano il ceto politico e le spinte al conservatorismo istituzionale che sarebbe fatale per il Paese.

Bisogna porre il tema delle istituzioni al di sopra della politica e fare finalmente in modo che la politica sia messa al servizio delle istituzioni di Governo. Solo così si costruirà davvero una nuova e più matura Repubblica democratica italiana.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole «del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale è composto dai senatori rappresentanti delle Regioni, dai Presidenti delle Regioni, dai componenti degli esecutivi regionali nominati e revocati dalle rispettive giunte regionali, fino a un numero massimo di voti spettanti ad ogni Regione ai sensi del successivo comma.

Ogni Regione dispone di un voto ogni 500.000 abitanti. In ogni caso nessuna Regione può avere meno di tre voti.

I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai membri presenti, salvo che nei voti riguardanti persone.

Il Senato elegge il Presidente secondo le norme del suo regolamento.

Il regolamento disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e delle sue commissioni.».

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La sua durata non può

essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

1. Nell'articolo 61, primo comma, della Costituzione, le parole «delle nuove Camere» e «delle precedenti» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e «della precedente»; nel secondo comma, le parole «Finchè non siano riunite le nuove Camere» e «delle precedenti» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Finchè non sia riunita la nuova Camera» e «della precedente».

2. Nell'articolo 62, primo comma, della Costituzione, le parole «le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati si riunisce»; nel secondo comma, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati»; il terzo comma è abrogato.

3. Nell'articolo 63, primo comma, della Costituzione, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti «la Camera dei deputati».

4. Nell'articolo 64, primo comma, della Costituzione, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati»; nel secondo comma, le parole «ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati può»; nel terzo comma, le parole «di ciascuna Camera e del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; nel quarto comma, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

5. Nell'articolo 65, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole «o di senatore»; nel secondo comma le parole «alle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato federale».

6. Nell'articolo 66 della Costituzione, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati».

7. Nell'articolo 67 della Costituzione, le parole «membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «deputato».

8. Nell'articolo 68, secondo comma della Costituzione, le parole «alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «nessun deputato»; nel terzo comma le parole «membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «deputati».

9. Nell'articolo 69 della Costituzione, le parole «membri del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «deputati».

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Le leggi federali sono approvate dalla Camera dei deputati. Le leggi nazionali sono approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.

Con legge nazionale sono disposti:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, della legge finanziaria della Federazione e delle leggi collegate secondo quanto previsto dall'articolo 81;

b) l'istituzione dei Ministeri, enti o apparati federali o nazionali;

c) l'autorizzazione della ratifica di trattati internazionali, che comportino impegni incidenti sulle funzioni delle Regioni;

d) i principi generali in materia di procedimento amministrativo e di rapporti tra amministrazione e cittadini;

e) l'ordinamento generale del sistema tributario, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 133;

f) l'ordinamento processuale amministrativo, anche demandando alle Regioni la disciplina di particolari aspetti di esso;

g) i principi fondamentali generali dell'organizzazione amministrativa, l'ordinamento generale del pubblico impiego, compresa la giurisdizione e la disciplina generale delle responsabilità dei pubblici funzionari ed impiegati;

h) il sistema elettorale degli enti locali territoriali e gli elementi costitutivi dei tributi comunali;

i) la disciplina essenziale di principio e le norme necessarie alla programmazione ed al coordinamento nelle materie non riservate alla Federazione, la definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali e dei limiti generali allo sfruttamento delle risorse naturali e ambientali;

l) le altre leggi per le quali l'approvazione da parte del Senato federale sia espressamente prevista dalla Costituzione.

La legge nazionale stabilisce le modalità di partecipazione della Camera dei deputati e del Senato federale alla formazione della volontà dell'Italia nell'Unione europea».

Art. 8.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L'iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri della Camera dei deputati e del Senato federale per le leggi di rispettiva competenza e a ciascuna Assemblée regionale. L'iniziativa popolare è disciplinata con legge nazionale. Il Senato federale può esercitare con propria deliberazione l'iniziativa delle leggi federali presso la Camera dei deputati.

Le proposte di legge federale sono presentate alla Camera dei deputati e contestualmente comunicate al Senato federale. Il Senato federale può esprimere il proprio parere, anche in ordine alla propria competenza, inviandolo al Presidente della Camera dei deputati entro sessanta giorni. Le proposte di legge federale di iniziativa del Senato federale sono presentate alla Camera dei deputati dal Governo che deve esprimere il proprio parere al riguardo.

Le proposte di legge nazionale sono presentate dapprima al Senato federale.».

Art. 9.

1. All'art. 72 Cost., primo comma, le parole «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente articolo:

«Art. 72-bis. - Le leggi approvate dalla Camera dei deputati come leggi federali devono essere trasmesse al Senato federale prima della promulgazione.

Se il Senato federale ritiene che una legge deliberata dalla Camera dei deputati come legge federale doveva essere sottoposta alla sua approvazione, chiede al Presidente della Repubblica di rinviarla alla Camera dei deputati. Nel caso in cui, a seguito del rinvio, la Camera dei deputati deliberi di non trasmettere la legge al Senato federale per l'approvazione, questo può investire la Corte costituzionale della questione di competenza. In attesa del giudizio la promulgazione della legge è sospesa.

Nel caso in cui una legge per cui non sia prescritta l'approvazione da parte del Senato federale produca effetti tali da condizionare direttamente l'esercizio dei poteri regionali in materia di uso del territorio o comportamenti finanziari differenziati per zone, il Senato federale può a maggioranza dei due terzi sollevare opposizione contro di essa. In questo caso tale legge federale può essere promulgata solo se la Camera dei deputati la riapprova a maggioranza assoluta.

Con la stessa maggioranza devono essere riapprovate la legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi collegate quando nel Senato federale non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria per l'approvazione.

I rapporti tra la Camera dei deputati e il Senato federale, nonché i procedimenti per l'esame congiunto delle leggi e per risolvere eventuali contrasti sono disciplinati da un regolamento approvato da entrambi gli organi. In ogni caso la legge deve essere approvata con votazione separata della Camera e del Senato.».

Art. 11.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato fede-

rare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.».

Art. 12.

1. Nell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

2. Il secondo comma, dell'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Quando non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 72-*bis*, se la Camera dei deputati e, qualora questo ne abbia competenza, il Senato federale approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.».

Art. 13.

1. L'articolo 77 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati e, nelle materie di cui all'articolo 70, del Senato federale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. Se il provvedimento provvisorio interviene nelle materie di cui all'articolo 70, deve essere presentato anche al Senato per la conversione in legge.

La legge di conversione dei decreti-legge deve essere comunque presentata anche al Senato federale che, se la ritiene invasiva delle attribuzioni regionali, può impugnarla direttamente di fronte alla Corte costituzionale, dandone comunicazione alla Camera dei deputati. L'impugnazione non ha effetti sospensivi, salvo quanto disposto dalla Corte stessa in via cautelare.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.».

Art. 14.

1. Nell'articolo 78 della Costituzione, le parole «le Camere deliberano» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati» e la parola «conferiscono» è sostituita dalla seguente: «conferisce».

2. Nell'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

3. Nell'articolo 80 della Costituzione, le parole «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'articolo 70, secondo comma, lettera c), la Camera dei deputati autorizza».

4. Nell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto degli articoli 70, secondo comma lettera a), e 72-bis, quarto comma, la Camera dei deputati approva»; nel secondo comma, le parole «per legge» sono sostituite dalle seguenti: «con legge nazionale».

5. Nell'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole «Ciascuna Camera può» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati e il Senato federale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono».

Art. 15.

1. All'art. 85 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessione, l'elezione ha luogo dalla riunione della Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 16.

1. L'articolo 86 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni di Presidente della Repubblica, in ogni caso, in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

Nel caso in cui durante la supplenza giunga a scadenza il mandato del Presidente della Repubblica, la seduta per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è convocata e presieduta dal Presidente del Senato federale.

Nel caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 17.

1. Nell'articolo 87, comma, della Costituzione, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato federale»; nel terzo comma le parole «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; nel quarto comma, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati o al Senato federale»; nell'ottavo comma, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; nel nono comma, le parole «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 18.

1. Il secondo comma dell'articolo 94, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati».

2. Nel secondo comma dell'articolo 94 della Costituzione, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati»; nel terzo comma, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»; nel quarto comma, le parole «di una o di entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; nel quinto comma, la parola «Camera» è sostituita dalle seguenti: «Camera dei deputati».

Art. 19.

1. Nell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, la parola «legge» è sostituita dalle seguenti: «legge nazionale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 118, secondo comma».

2. Nell'articolo 96 della Costituzione, le parole «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 20.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - L'amministrazione è di regola regionale e locale. Nei casi consentiti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali essa può essere federale.

I pubblici uffici sono organizzati secondo i criteri di imparzialità e buon andamento. A tal fine la legge attribuisce ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche una adeguata autonomia operativa e stabilisce i criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti.

I titolari delle più elevate funzioni dirigenziali sono nominati dagli organi esecutivi tra persone aventi i necessari requisiti tecnico-professionali.

Il personale delle amministrazioni pubbliche è assunto e accede alle qualifiche superiori solo mediante pubblici concorsi aperti ai cittadini italiani e, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, ai cittadini dell'Unione europea. L'accesso a tali con-

corsi può essere limitato soltanto in relazione a requisiti generali e professionali.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, se membri della Camera dei deputati, del Senato federale o delle assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

La legge federale può stabilire, per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, limitazioni al diritto di far parte di partiti politici e di associazioni sindacali».

Art. 21.

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - L'attività amministrativa è soggetta alla legge. La legge individua e definisce i poteri autoritativi nella misura necessaria per il conseguimento e il mantenimento del bene comune, secondo il principio di sussidiarietà.

I dirigenti sono responsabili della legittimità degli atti adottati dalle rispettive amministrazioni.

I pubblici servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e in modo da garantire agli utenti la possibilità di verificare la correttezza il buon andamento del loro svolgimento.

Con legge nazionale possono essere adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico delle amministrazioni federali e regionali».

Art. 22.

1. Nell'articolo 100, primo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole «e di tutela della giustizia nella amministrazione».

2. L'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dai seguenti:

«La Corte dei conti esercita il controllo di gestione per la Federazione e le Regioni con le modalità stabilite dalla legge nazionale ed attesta la regolarità dei rendiconti. Trasmette alla Camera dei deputati, al Se-

nato federale e alle Assemblee regionali una relazione annuale sulla gestione finanziaria della Federazione e delle regioni.

La Corte dei conti ha autonomia organizzativa; essa può altresì istituire sezioni periferiche.

Presso la Corte dei conti è istituito il sistema informatico della contabilità nazionale cui sono collegate le ragionerie generali della Federazione e delle regioni. Spetta alla Corte dei conti dettare le norme tecniche per il coordinamento dei dati e delle informazioni».

Art. 23.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 103 della Costituzione sono soppressi.

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis*. - La giurisdizione amministrativa è esercitata da tribunali amministrativi delle Regioni e dal Tribunale amministrativo federale.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, primo comma, lettera *h*), le Regioni istituiscono uno o più tribunali amministrativi ed un tribunale amministrativo superiore, secondo l'ordinamento stabilito con legge nazionale. Più Regioni possono concordare l'istituzione di un tribunale comune o l'estensione della circoscrizione di riferimento di un tribunale oltre i confini regionali.

Il Tribunale amministrativo federale esercita di regola funzioni di revisione delle decisioni dei tribunali amministrativi regionali per quanto concerne l'applicazione del diritto federale. La legge nazionale può prevedere che determinate controversie siano demandate in primo grado al Tribunale amministrativo superiore, ed in casi speciali in un unico grado al tribunale amministrativo federale.

La legge regionale disciplina l'organizzazione dei tribunali amministrativi delle Re-

gioni per ogni aspetto non riservato alla legge nazionale».

Art. 25.

1. Nell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole «dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»; nel quinto comma, le parole «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»; nel settimo comma, le parole «del Parlamento o di un Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati, del Senato federale o di un'Assemblea regionale».

2. Il terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Contro le decisioni di primo grado dei tribunali amministrativi il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

Art. 26.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica è costituita dalla Federazione, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. I Comuni rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. La legge regionale può prevedere l'istituzione, a seconda delle caratteristiche del territorio, di Comunità montane e di Autorità metropolitane.

I rapporti tra Federazione, Regioni ed enti locali si ispirano al principio di leale e solidale cooperazione.

I compiti di amministrazione sono esercitati, secondo il principio di sussidiarietà, dall'ente più vicino alle popolazioni interessate.

Spettano alle regioni la rappresentanza e la cura degli interessi della comunità regionale. Esse curano l'esecuzione delle leggi federali, nazionali e regionali eser-

citando le sole funzioni che non possono essere utilmente svolte a livello locale».

Art. 27.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - Le Regioni assicurano il coordinamento delle politiche per la sicurezza concernenti il controllo del territorio esercitate dai servizi locali di vigilanza».

Art. 28.

1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 29.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva esclusiva nelle seguenti materie:

- a) diritti politici;
- b) disciplina delle libertà fondamentali di cui agli articoli 13 e 22;
- c) affari esteri, salvo quanto disposto dall'articolo 70, secondo comma, lettera c), e dell'articolo 119-*bis*;
- d) difesa e forze armate;
- e) disciplina della cittadinanza, della immigrazione e della estradizione;
- f) dogane, protezione dei confini;
- g) sicurezza della federazione e lotta alla criminalità organizzata;
- h) stato giuridico ed economico dei magistrati di ogni giurisdizione, comprese le garanzie di indipendenza e di autogoverno;
- i) polizia giudiziaria;
- l) armi, esplosivi e materiale strategico;
- m) servizio postale nazionale, emissioni radio-televisive e servizi resi attraverso reti telematiche;

- n) tutela della concorrenza;
- o) diritti fondamentali dei lavoratori;
- p) ordinamento degli uffici federali e stato giuridico ed economico degli impiegati della Federazione, salvi i compiti riservati alla legge nazionale;
- q) sistema elettorale della Camera dei deputati;
- r) moneta, sistema valutario e ordinamento generale del credito.

La Federazione ha competenza legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie:

- a) commercio estero;
- b) produzione e distribuzione dell'energia;
- c) previdenza sociale;
- d) istruzione universitaria;
- e) ordinamento giudiziario.

Nelle materie di cui al secondo comma le Regioni hanno poteri legislativi amministrativi stabiliti con legge nazionale. La Federazione ha inoltre competenza legislativa esclusiva in materia di:

- a) legislazione civile, salvo quanto disposto dall'articolo 119, terzo comma;
- b) legislazione penale, salvo quanto disposto dall'articolo 119, terzo comma;
- c) ordinamento processuale civile e penale;
- d) normativa tecnica;
- e) ordinamento delle professioni;
- f) tutela e sicurezza del lavoro;
- g) ricerca scientifica;
- h) regime giuridico dei beni culturali e ambientali;
- i) grandi opere pubbliche;
- l) ordinamenti didattici e titoli di studio.

Nelle materie di potestà legislativa esclusiva le funzioni amministrative sono svolte dalle amministrazioni federali o regionali, secondo quanto disposto con legge nazionale; le Regioni hanno poteri legislativi solo ove ciò sia espressamente stabilito dalla legge federale».

Art. 30.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Salvo che nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e in materia di tributi federali, la Federazione può istituire ministeri federali esclusivamente per attività relative al coordinamento delle attività amministrative, ovvero alla cura di servizi o attività di interesse nazionale.

La Federazione può istituire propri uffici periferici limitatamente allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle materie ad essa riservate in via esclusiva e per l'applicazione, l'accertamento, la riscossione dei tributi della Federazione».

Art. 31.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale, fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva della Federazione ed alla legge nazionale.

Con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri, le Regioni possono disporre anche in difformità della legislazione nazionale emanata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, lettera *i*), fermo il disposto dell'articolo 127.

La Regioni possono disciplinare i rapporti civilistici strettamente connessi all'azione amministrativa. Si applica comunque il disposto dell'articolo 127, terzo comma. La competenza regionale sulla disciplina dell'azione amministrativa non viene meno in ragione delle conseguenze che essa possa avere anche sui rapporti di ordine penale, fermo restando che le Regioni non possono introdurre fattispecie incriminatrici non previste dalla legge federale».

Art. 32.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 119-*bis*. - Nell'ambito dei trattati-quadro la Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati.

La legge nazionale disciplina le relative procedure. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di negoziazione e di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.

La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo.

La Regione è rappresentata presso l'Unione europea con la quale intrattiene rapporti diretti.

Per le materie per le quali sono competenti le Regioni, l'Italia è rappresentata presso gli organi comunitari da soggetti designati dal Senato federale.

La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge nazionale, alle procedure di formazione degli atti comunitari che incidono sulle materie di propria competenza.

La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nella materie di propria competenza».

Art. 33.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121-*bis*. - La Federazione e le Regioni, nonché le Regioni fra di loro, possono stipulare accordi a durata determinata, anche a contenuto organizzativo, per coordinare le rispettive competenze in vista del migliore conseguimento di risultati di interesse comune. A tali accordi possono essere chiamate a partecipare le amministrazioni locali e le altre pubbliche amministrazioni.

Se tali accordi alterano il riparto costituzionale delle competenze, essi divengono operativi a condizione che siano stati ratifi-

cati dalla Camera dei deputati e dalle Assemblee regionali. Tuttavia la Federazione e le Regioni possono in ogni momento denunciare e riassumere la competenza costituzionale. In nessun caso gli accordi possono riguardare le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, lettere *a)* e *b)*.

Art. 34.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - L'Assemblea regionale è eletta secondo i principi del suffragio universale e diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

La legge nazionale fissa principi generali in merito all'ineleggibilità, le incompatibilità e le prerogative dei membri delle Assemblee regionali».

Art. 35.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - I principi dell'ordinamento regionale, le relazioni tra Regioni ed enti territoriali, gli organi delle Regioni e le loro rispettive funzioni sono disciplinati dallo statuto regionale. Lo statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciamo richiesta almeno i due quinti dell'Assemblea regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato, se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se lo statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza dei due terzi.

Alle Giunte regionali sono attribuiti i poteri corrispondenti a quelli assegnati al Governo in materia di decretazione d'urgenza e di attuazione di leggi delegate dalle Assemblee regionali.

Lo statuto determina la composizione e disciplina le modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione.

Lo statuto prevede il *referendum* abrogativo dei provvedimenti amministrativi e delle leggi, fatta esclusione per quelle di bilancio e per le leggi istitutive di tributi, secondo modalità stabilite dalla legge regionale».

Art. 36.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - Le funzioni di coordinamento tra le amministrazioni periferiche della Federazione nella Regione sono riservate in via esclusiva al Commissario federale che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sue funzioni sono disciplinate dalla legge nazionale».

Art. 37.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 125. - Quando un atto legislativo delle Regioni appaia invasivo delle competenze federali, la Federazione può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Il Governo può sostituirsi agli organi di una Regione:

a) in caso di inerzia o di mancato esercizio, entro i termini stabiliti dalla legge nazionale, di adempimenti amministrativi da parte degli organi regionali;

b) in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando le strutture regionali non siano in grado di provvedere adeguatamente;

c) in ogni altro caso, su richiesta dei competenti organi regionali.

Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, il provvedimento che dispone l'intervento sostitutivo è sottoposto

all'approvazione del Senato federale; esso si dà per approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla presentazione. Nell'ipotesi prevista dalla lettera *b*) del secondo comma il Governo, sotto la propria responsabilità, può adottare provvedimenti provvisori che devono essere sottoposti al Senato federale entro 48 ore per l'approvazione».

Art. 38.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Oltre i casi previsti dallo statuto, l'Assemblea regionale può essere sciolta quando gli organi regionali abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione e per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Senato federale. Il decreto si considera approvato se il Senato federale non ne nega l'approvazione entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di scioglimento le elezioni della nuova Assemblea hanno luogo entro i successivi novanta giorni. Il decreto di scioglimento può prevedere che, sino alla ricostituzione degli organi regionali, all'ordinaria amministrazione provveda un commissario individuato nel decreto stesso».

Art. 39.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Ogni legge approvata dall'Assemblea regionale è comunicata immediatamente al Governo, salvo quanto disposto dall'articolo 129; non può essere promulgata prima di quindici giorni dalla comunicazione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo, quando la legge regionale contrasti con la Costituzione, promuove entro quindici giorni dalla comunicazione della legge stessa la questione di legittimità da-

vanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro sessanta giorni. Trascorso tale periodo senza una decisione, la legge regionale è promulgata.

Il Governo può, quando la legge regionale si discosti dai principi della legge nazionale e dagli altri principi contenuti nell'articolo 70, secondo comma, lettera *i*), sollevare opposizione di fronte alla Camera dei deputati entro quindici giorni dalla comunicazione. La promulgazione della legge è sospesa.

La Camera dei deputati investe dell'opposizione una commissione composta da quindici membri della Camera dei deputati e altrettanti del Senato federale. La commissione è presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, il cui voto, in caso di parità, prevale. Essa può deliberare in via definitiva il divieto di ulteriore corso della legge regionale nel termine perentorio di quindici giorni».

Art. 40.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - Mediante legge regionale o con accordi disciplinati dalla legge regionale può essere diversificata, anche per singoli casi, l'attribuzione di funzioni regionali e locali.

Le Regioni contribuiscono al finanziamento degli enti locali mediante trasferimenti secondo i criteri generali stabiliti da legge nazionale.

Le Regioni assicurano la perequazione finanziaria nell'ambito locale con appositi fondi da ripartire secondo criteri stabiliti dalla legge regionale in ragione anche dei risultati ottenuti dagli enti locali territoriali nell'applicazione dei propri tributi».

Art. 41.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - In ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della Regione.

Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi con funzioni consultive; può fare proposte di legge all'Assemblea regionale.

Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle autonomie locali:

a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti dall'articolo 128, primo comma;

b) le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.

L'opposizione del Consiglio delle autonomie locali ad una delle leggi di cui al quarto comma può essere superata dall'Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio delle autonomie locali, ove l'Assemblea regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al quinto comma può, a maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà e di autonomia locale».

Art. 42.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali si svolge mediante impugnazione da parte del presidente della Regione dinanzi al giudice competente. La legge nazionale individua gli atti da sottoporre al controllo e ne disciplina il procedimento.

Gli organi degli enti locali possono essere sospesi o sciolti dalla Regione nei soli casi previsti dalla legge nazionale, la quale disciplina altresì i casi di esercizio sostitutivo del potere da parte di autorità regionali.

La gestione della amministrazioni locali è soggetta al controllo della Corte dei conti secondo quanto disposto dall'articolo 100 ed al controllo interno in conformità a quanto stabilito dalle leggi regionali, nonchè dagli statuti locali».

Art. 43.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Con legge costituzionale possono essere modificati i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate con *referendum* indetto dal Governo, e le nuove Regioni che si costituiscono, qualora non derivino dalla fusione tra due o più Regioni, abbiano almeno quattro milioni di abitanti.

I mutamenti dei confini territoriali e della denominazione dei Comuni e delle Province sono decisi con legge regionale sempre che la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate».

Art. 44.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - La Federazione e le Regioni disciplinano e riscuotono i tributi di rispettiva competenza.

La legge nazionale stabilisce i criteri per l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle imposte federali.

La Federazione assicura la perequazione finanziaria tra le Regioni mediante un apposito fondo.

I tributi regionali non possono essere disciplinati e applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno della Federazione e dell'Unione europea».

Art. 45.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 133-*bis*. - L'Assemblea regionale approva ogni anno il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non con apposita legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Le leggi di approvazione del bilancio regionale non possono introdurre nuovi tributi o nuove o maggiori spese. Le entrate che provengono dall'accensione di prestiti e che non siano destinate a rimborsare prestiti possono essere impegnate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.

Le leggi che prevedono nuove o maggiori spese o comportino riduzioni di entrate devono prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nelle forme indicate da apposita legge nazionale.

La legge nazionale stabilisce i limiti del ricorso al credito da parte delle Regioni».

Art. 46.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da diciotto membri. Quattro membri sono nominati dal Presidente della Repubblica. I rimanenti membri sono eletti rispettivamente:

a) quattro dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi;

b) quattro dal Senato federale a maggioranza dei due terzi;

c) due dalla Corte di cassazione e due dal Tribunale amministrativo federale;

d) due dagli organi regionali di giustizia amministrativa».

2. Nell'articolo 135, sesto comma, della Costituzione, le parole «un Consiglio» sono

sostituite dalle seguenti: «una Assemblea»; nel settimo comma le parole «senatore, che il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «deputato, che la Camera dei deputati».

Art. 47.

1. Nell'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole «alle Camere ed ai Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, al Senato federale ed alle Assemblee regionali».

Art. 48.

1. Nell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, le parole «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati e dal Senato federale» e le parole «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato federale».

Art. 49.

1. Dopo l'entrata in vigore delle modificazioni della Costituzione, disposte dalla presente legge costituzionale, si applicano le seguenti norme transitorie:

I. Sino a quando non sia entrato in vigore lo statuto regionale, in sede di prima costituzione il Consiglio delle autonomie è composto dai presidenti delle Province e dai sindaci dei quindici Comuni di maggiore dimensione demografica.

II. Le Regioni, entro due anni, determinano le funzioni che, in ragione del principio di sussidiarietà, non possono essere esercitate dagli enti locali, singoli o associati. Trascorso inutilmente tale termine, su richiesta approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio delle autonomie, alla definizione provvede la legge nazionale.

III. Fino alla data di entrata in vigore della legge nazionale di riforma tributaria delle Regioni, la Federazione applicherà l'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle

persone giuridiche e l'imposta sul valore aggiunto. Le Regioni applicheranno tutte le altre imposte che sono attualmente di competenza statale, oltre a quella regionale sul possesso degli autoveicoli e quelle di concessione regionale, i contributi sanitari su lavoratori dipendenti ed autonomi. Alle Regioni è assegnata una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi prodotti nel loro territorio secondo i criteri e nella misura stabilita da apposita legge nazionale. È istituito il fondo di perequazione interregionale cui affluiscono quote dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sull'intero territorio nella misura stabilita con apposita legge nazionale secondo la previsione costituzionale. Sono contestualmente aboliti il fondo sanitario nazionale e il fondo comune per le Regioni.

IV. Le funzioni giurisdizionali già spettanti alla Corte dei conti sono esercitate dai tribunali amministrativi regionali secondo le norme fissate dalla legge nazionale. Sino a quando tali norme non siano state emanate, le funzioni delle sezioni regionali sono esercitate dalle Corti di appello, quelle delle sezioni centrali dalla Corte di cassazione, mentre le funzioni dei procuratori della Corte dei conti sono svolte dall'ufficio del pubblico ministero presso le giurisdizioni competenti. Sino a quando non sia istituito il tribunale amministrativo superiore, le relative funzioni sono esercitate dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

V. Il Consiglio di Stato esercita funzioni di tribunale amministrativo federale fino all'entrata in vigore della legge federale che ne disciplina l'istituzione e il funzionamento.

VI. Nelle Regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, fino all'adozione dei nuovi statuti, restano in vigore gli statuti attualmente vigenti.

VII. Le leggi regionali che disciplinano il sistema di elezione delle Assemblee regionali possono essere approvate solo dopo lo svolgimento delle prime elezioni successive alla promulgazione della presente legge. Fino a quel momento si applica la legge statale.